

## TRIBUNALE DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

**Sent. n. 957/07**

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo Bozza nella causa civile in prima grado iscritta al n° 3355/05 del R.G.A.C.C. vertente tra:

M. N. in nome e per conto di M. C. giusta procura notarile del 21.12.2003, rep. 60464 rappresentato e difeso dagli Avv.ti XXYY

- Parta attrice –

Contro

**Banca Caripe S.p.a.** in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. XY

- Parte convenuta –

verificata la regolarità del contraddittorio;  
esaminati l'atto introduttivo, gli scritti difensivi ed i verbali;  
lette le conclusioni istruttorie e di merito;  
sentiti all'odierna udienza i procuratori delle parti a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il M. N. nella sua qualità di procuratore di M. C. ha chiesto, con atto di citazione notificato l'8.7.2005 nei confronti della Banca Caripe S.p.a., dichiararsi la nullità di una serie di clausole delle condizioni generali del contratto di conto corrente con affidamento mediante scopertura n. 65902 intrattenuto dal M. C. con la banca convenuta, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite.

La Banca Caripe ha contestato quanto ex adverse dedotto, a sua volta sollevando diverse eccezioni di rito e di merito che più avanti saranno partitamente esaminate assieme alle diverse questioni sollevate con la domanda dall'attore, avendo Questo Ufficio ordinato alla società convenuta l'esibizione di documentazione attinente al conto corrente in questione.

Ciò premesso, reputa il decidente di dover rendere nel presente processo sentenza parziale risolvendo alcune questioni preliminari di rito e di merito, e sulla base di quest'ultime procedere ad accertamento contabile per stabilire il rapporto dare-avere tra le parti.

Va innanzitutto osservato che la domanda principale del M. si caratterizza, eccependo, a decorrere dal 1967, la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente con affidamento mediante scoperta instaurato all'inizio degli anni cinquanta, come domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente con conseguente domanda di condanna della banca, in caso di saldo attivo, al pagamento del relativo importo.

E' allora evidente che, se questo è il petitum sostanziale, la domanda principale deve necessariamente passare per la fase dell'accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste di parte attrice e delle difese di parte convenuta, tenendo presente che, more solito, non sono oggetto di contestazione in questa sede e non potrebbero esserlo, le movimentazioni ed i calcoli che hanno portato l'istituto di credito alla predisposizione dei diversi estratti conto trimestrali.

Nota è, infatti, che l'approvazione del conto ex art.1832 c.c., applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art.1857 c.c., rende incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale. Ciò non toglie che, per consolidata giurisprudenza, tale incontestabilità non comporta la decadenza, come parrebbe sostenere parte convenuta, da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori, contratto ed altre pattuizioni, da cui dette annotazioni derivano. In questo senso l'eccezione sollevata dall'istituto di credito non è, ovviamente, fondata.

1) In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum sollevata dalla Banca Caripe in quanto, avuto riguardo alla citazione, non vi è dubbio che l'atto introduttivo enunci con precisione il contratto di conto corrente cui far riferimento, i fatti giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa (rapporto contrattuale e addebito di poste passive non dovute in relazione al calcolo degli interessi, commissione massimo scoperto, giorni valuta etc.), a nulla rilevando l'omessa specifica indicazione dell'importo dell'indebito preteso in restituzione da accertarsi in corso di causa, essendo ciò pacificamente ritenuto ammissibile, se l'attore, come nella specie, abbia indicato i titoli dai quali lo stesso trae fondamento (condizioni generali di contratto, numero di conto corrente, estratti conto), permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese (per tutte di recente Cass. 7074/05), tanto più quanto, sempre come nella specie, sussiste una obiettiva difficoltà nel pervenire a tale determinazione in relazione ad un rapporto di conto corrente protrattosi a lungo nel tempo, con molteplicità di operazioni compiute e diversi profili di nullità di clausole contrattuali dedotte.

Va anche ribadito, rimanendo su questione procedurale, questa volta di profilo probatorio, che l'ordine di esibizione disposto dall'Ufficio e la preannunciata ammissione di consulenza cantabile, trovano pieno fondamento, nelle produzioni di parte attrice costituite dal documento contenente le originarie condizioni generali di contratto di conto corrente non contestato da controparte, estratti di conto dal 1967 al 7.11.2000 e consulenza cantabile di parte relative agli interessi su piazza, interessi anatocistici, tasso-soglia, commissione massimo scoperto, tutti dati di rilievo probatorio che escludano il carattere meramente esplorativo delle richieste e l'impossibilità di reperire aliunde quanto preteso con la richiesta di ordine di esibizione.

2) Va altresì ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione del presunto indebito sollevata da parte convenuta. La tipologia di domanda avanzata (rideterminazione del saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle) comporta che il memento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente addebitate dalla banca su un'apertura di credito accessorio a rapporto di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché a solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'Istituto di credito (giurisprudenza ormai ampiamente consolidata: Cass. Sez. III

14.4.2005 n. 10127, RV. 580805; Cass. 09/04/1984, n.2262; ma anche in tema di diritto di credito nei confronti del fideiussore nell'ambito del rapporto di conto corrente: Cass. Sez. III 23.3.2004, n. 5720, RV. 571397; Cass. Sez. III 14.4.1998, n. 3783, RV. 514479).

E' inutile, poi, soffermarsi oltre il necessario sul tempo di prescrizione del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato che e quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non certo quinquennale: non vertendosi nelle particolari materie di cui all'art. 2948, n. 4) c.c. e, nello specifico, in tema di corresponsione di interessi a cadenza periodica visto che qui non viene richiesto il pagamento ma la restituzione di somme non dovute a titolo di interessi, ne tanto meno si discute in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale (art. 2947 c.c.). D'altro canto, va rammentato che il Di M. ha agito nel luglio 2005, prima che decorressero cinque anni dalla intervenuta chiusura del conto del novembre 2005. Parte attrice ha dunque diritto a vedersi ricostruire il rapporto di corrente per le ragioni di cui alla domanda sin dal 1967, tenendo presente che: a) parte convenuta non e stata in grado di produrre il contratto di conto corrente ma non ha contestato le condizioni contrattuali prodotte da controparte poste a base dell'originario rapporto, b) non risultano successive pattuizioni contrattuali, dovendo tra l'altro tenersi conto che nel novembre del 2000 e intervenuta l'estinzione del rapporto.

3)Venendo alle questioni di diritto sollevate dall'attore, in prime luogo è stata eccepita la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 7, 3° comma delle condizioni generali, secondo cui gli interessi sono calcolati alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, con corresponsione di interessi ultra legali.

Come ripetutamente ribadito la disposizione è sicuramente nulla. L'art. 1284, terzo comma, cod. civ. dispone che: "Gli interessi superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

E' di tutta evidenza che la misura di interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale debba essere stabilita a pena di nullità per iscritto.

Va evidenziato che anteriormente alla emanazione della Legge n. 154/92 e al D. Lgs. n. 385/93, che hanno espressamente vietato il rinvio a qualsivoglia uso sulla piazza, le banche utilizzavano usualmente contratti nei quali la determinazione del tasso debitore avveniva con riferimento agli usi vigenti sulla piazza secondo clausole aventi il tenore letterale sopra riportato frutto di convenzione interbancaria.

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata in ossequio al disposto di cui all'art.1284, terzo comma, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentono, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concrete riferimento (v. Cass. 10.11.1997 n. 11042; Cass. 8.5.1998 n. 4696; Cass. 19.7.2000 n. 9465; Cass. 2.12.2003 n. 14684; Cass. 2005/10127 già richiamata; Cass. 4095/05; 4092/05; da ultimo Cass. 31.1.2006, n. 2140, RV. 588055).

In definitiva il requisito della forma scritta di cui all'art. 1284 cod. civ. si intende soddisfatto solo quando vi è l'indicazione numerico percentuale del tasso debitore. Ne consegue, che sempre in virtù dell'art. 1284 c.c., per i contratti stipulati in precedenza la nullità della relativa clausola comporta l'applicazione di interessi passivi al tasso legale, con conseguente ricalcolo del saldo debitore.

Va aggiunto che con l'entrata in vigore il 9.7.1992 della legge 154/92 in ogni le clausole in questione, come quella di cui è cause, sono divenute inoperanti perchè espressamente ritenute affette da nullità.

E' peraltro da escludere che in merito alla determinazione del tasso degli interessi da applicare possa trovare retroattivamente applicazione, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore su indicate, quanta previsto da detta legge e poi dall'art. 117 L. 385/93, in quanto la clausola degli usi su piazza era già da ritenersi espunta con l'applicazione dell'art. 1284 c.c. Pertanto dal 1967, epoca da cui si ha la disponibilità degli estratti conto e sino alla data del 7.11.2000 di chiusura del rapporto, gli interessi passivi vanno calcolati al tasso legale dell'epoca.

4) Quanto alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la questione è fondata.

Il decidente in proposito non può che tornare a ribadire quello che è ormai indirizzo univoco di Questo Tribunale e della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata con la decisione delle S.U. della Cassazione n. 21095 del 7.10/4.11.2004, che ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc, ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. oltre alle S.U. sopra richiamate: Cass. 10127/05; Cass. 3805/2004; Cass. 12868/2004; Cass. 5155/2004; Cass. 2593/2003; Cass. 17813/2002; Cass. 8442/2002; Cass. 4490/2002; C.Cost. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).

E' inutile dire che tale conclusione appare pienamente legittima proprio ed innanzitutto con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma 27.1.2003; Trib. Palermo 6.9.2002; per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. 21095/04 citata ed anche: Cass. 6558/1997, C. App. Lecce 598/2001). La capitalizzazione trimestrale che, per stesse sostanziali ammissioni della banca convenuta, sarebbe stata applicata al rapporto di conto corrente in questione deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Si pone a questo punto il problema se vada comunque riconosciuta all'istituto (ed in generale anche al correntista) una diversa temporalità nella capitalizzazione degli interessi.

Ebbene, sino alla data di effettiva entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000 (Gazz. Off. 22 febbraio 2000, n. 43) avvenuta il 10.7.2000 (la data di entrata in vigore della delibera e del 24.4.2000, ma, ai sensi dell'art. 7, che detta la disciplina della fase transitoria, le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovevano essere adeguate alle disposizioni della delibera entro il 30.6.2000 e i relativi effetti si producevano a decorrere dal successive 10 luglio) deve escludersi una qualsiasi capitalizzazione degli interessi.

Al riguardo, nel sostenere una capitalizzazione annuale si è osservato che sarebbe possibile individuare nell'art. 1284, 1° comma c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi); poiché, prevedendo tale disposizione che "il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno" verrebbe così individuato, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c..

Ebbene, reputa il decidente, sempre in conformità della giurisprudenza assunta da questo ufficio giudiziario, che tale tesi non sia condivisibile in quanto non tiene conto sia della natura imperativa e non derogabile della disciplina generale dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, sia della "specialità" dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie. D'altra parte è in proposito significativa la decisione delle Sezioni Unite n. 9653 del 17.7.2001.

Chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione sui generis soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, le S.U. Sono pervenute alla conclusione che, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) resti soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura. La giurisprudenza successiva della Suprema Corte ha seguito la stessa scia (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. 2771/2002; Cass. 4133/2003; Cass. 4830/2004; idem, tra l'altro in tema di mutuo bancario: Cass. 2593/2003; Cass. 1724/1977; Cass. 3479/1971).

In definitiva la norma cardine dell'art. 1283 c.c., espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo, è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari intesi quali usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.

La clausola di capitalizzazione è dunque nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui il contratto, verbale prima e scritto poi è da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.

Si sostiene da parte degli istituti di credito che il pagamento delle somme dovute comportava la irripetibilità delle somme addebitate per i titoli oggi contestati, configurando il pagamento stesso una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. (in senso conforme Cass Sez. 19.4.1984, n. 2262).

Il decidente non condivide tale assunto, non ravvisando nella corresponsione di interessi anatocistici da parte del cliente di un istituto di credito alcuna assoluzione di doveri morali e sociali, ma semplicemente l'adempimento di una clausola contrattuale (ritenuta nulla perchè in contrasto con la legge) che la parte, al momento dei pagamenti, riteneva legittima. Come sia possibile in questo ravvisare una doverosità morale e sociale intesa, alla stregua della coscienza sociale, atto moralmente e socialmente necessario, non è dato comprendere, visto che la sua inosservanza non comporta di per se, e salvo casi particolari, un giudizio di riprovazione o di disistima nel giudizio della collettività in qualche modo equiparabile ad altri casi di soluti retentio ben più significativi e ritenuti di regola degni di tutela, come il dovere di assistenza nei confronti del convivente, l'esecuzione di disposizione fiduciaria o quelli più particolari e legati a doveri sociali imposti dal senso dell'onore, come i debiti di gioco e scommessa.

Dunque nessun interesse anatocistico ed il rapporto di conto corrente è da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale, come di diversa periodicità.

5) Il M. ha poi eccepito la illegittimità dell'addebito della cosiddetta giorni valute e cioè un allungamento apparente dei giorni solari nel conteggio dei prestiti operati, che va di conseguenza ad incidere sugli interessi passivi dovuti dal cliente.

In merito nulla prevedevano le condizioni generali della Banca Caripe che non ha contestato il loro avvenuto conteggio come d'altra parte appare emergere dagli estratti conto in atti.

In proposito va quindi statuito che: per i prelevamenti la valuta dovrà coincidere con il giorno del pagamento dell'assegno, per i versamenti va riportata la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro.

6) L'attore ha poi eccepito l'illegittimità degli interessi percepiti al di sopra del tasso effettivo globale stabilito dalla legge 108/96.

La questione appare superata dalla riconduzione degli interessi passivi al tasso legale.

7) Quanto alla clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, si reputa in linea di principio che tale competenza bancaria rappresenta comunque un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Di conseguenza, se si è assolto all'onere di forma, non può essere messo in dubbio, nell'ambito del principio dell'autonomia contrattuale, che la clausola assolva per l'istituto di credito ad una specifica funzione e sia fornita di cause giustificative.

Nella specie, peraltro, nessuna previsione risulta contrattualmente stabilita in base alle condizioni generali, per cui, il prelievo di dette somme da parte dell'istituto di credito per tale causale quale appare emergere dalla CT di parte attrice, è da ritenere indebito.

E' inutile dire come sia irrilevante la circostanza che le cms siano state indicate negli estratti conto periodicamente inviati trattandosi di comunicazione unilaterale della banca priva di sottostante pattuizione contrattuale.

8) Con riguardo, infine, alle spese del conto corrente, non emergono pattuizioni al riguardo, per cui tali spese non sono dovute alla banca.

9) Quanto alla richiesta dell'attore di dichiarazione di illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del debito derivante dallo scoperto di conto corrente, il decidente deve allo stato limitarsi a richiamare la normativa in materia.

L'art. 53, comma I, lett. b) del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle delibere del CICR, emani disposizioni generali aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Gli artt. 67, comma I, lett. b) e 107, comma II, lett. b) del TUB riproducono la stessa norma rispettivamente nell'ambito della vigilanza consolidata, l'uno, e con riferimento agli intermediari iscritti nell'elenco speciale, l'altro.

Si consideri altresì che il rischio creditizio, ovvero il rischio di variazioni di valore (inattese) delle attività finanziarie riconducibili all'insolvenza del debitore, è componente certa del "sistema dei rischi" (rischio di mercato, rischio di credito, rischio operativo, altri rischi) in cui operano gli intermediari per definizione ed è certamente ricompreso nel "rischio" menzionato dagli artt. 53, 67 e 107 del TUB e, dunque, oggetto di possibile intervento da parte della Banca d'Italia.

Il CICR, con delibera del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dei citati artt. 53, 67 e 107 del TUB, ha disciplinato il servizio di centralizzazione del rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, dettando i principi generali della materia. La predetta disciplina si applica alle banche autorizzate in Italia all'esercizio dell'attività creditizia, agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all'albo, ovvero sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

L'art. 51 del TUB pone a carico delle banche l'obbligo di inviare all'organo di Vigilanza le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato o documento richiesto.

Al fine di accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso il CICR, con la delibera del 3 maggio 1999, ha rilevato l'opportunità di conoscere anche le informazioni relative agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevazione della centrale rischi.

Pertanto, il sistema è regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005).

La Centrale dei rischi in parola, così disciplinata, costituisce, in sintesi, "un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e dagli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia" (l'art. 2 [Obiettivi della Centrale dei rischi] della Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti).

Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d'Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in contestazione con altri soggetti. Oltre alle contestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i rapporti di obbligazione esistenti tra le società, censite e i soci che

rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle società stesse verso l'intermediario.

La segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta qualora, alla data di riferimento, il cliente goda di crediti per cassa o firma complessivamente pari o superiori a 75.000,00 Euro, abbia rilasciato garanzie personali o reali a favore di terzi per il medesimo importo, abbia un'esposizione in derivati finanziari pari o superiore a 75.000,00 Euro o abbia in essere, sempre per un importo pari o superiore a 75.000,00 euro, talune delle operazioni censite in apposita sezione informativa del prospetto diffuse dalla Banca d'Italia. La posizione del cliente in sofferenza e i passaggi a perdita su crediti in sofferenza devono essere segnalati alla Centrale dei rischi a prescindere dal loro importo. Infatti, sebbene la norma relativa ai limiti di censimento preveda in generale che la segnalazione e comunque dovuta quando la posizione del cliente e in sofferenza, l'art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d'Italia, rubricato "sofferenze", dispone: "Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

La verifica in concrete della correttezza della decisione assunta dall'istituto di credito con la comunicazione effettuata alla Centrale Rischi va rimessa all'esito della CTU che si andrà a disporre. Le considerazioni su esposte impongono, dunque, l'adozione di una sentenza non definitiva, con elaborazione a mezzo di consulenza tecnica dei calcoli per la determinazione del saldo del conto bancario in questione.

In merito alle ulteriori attività istruttorie occorre provvedere come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

**Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da M. C. nei confronti della Banca Caripe S.p.a. con atto di citazione notificato in data 8.7.2005 così provvede in relazione al conto corrente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura n. 65902:**

- dichiara la nullità delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza per il periodo 1.1.1967/7.11.2001,
- dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui il rapporto e da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità,
- dichiara la illegittimità della corresponsione della commissione di massimo scoperto mai pattuita e dunque non dovuta,
- dichiara la illegittimità della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, per cui, per i prelevamenti la valuta dovrà coincidere con il giorno del pagamento dell'assegno, per i versamenti va riportata la valuta corrispondente al giorno in cui la banca acquista effettivamente la disponibilità del denaro,
- dichiara non dovute le spese del conto corrente. Spese al definitivo.

**In merito all'ulteriore corso istruttorio si provvede come da separata ordinanza.**

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 12.7.2007

